

**MUTUI CHIROGRAFARI IMPRESA A TASSO VARIABILE EURIBOR 3 MESI****INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE****BPER Banca S.p.A.**

Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena

Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333

Indirizzo email bpergroup@bper.it / sito internet www.bper.it

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 4932

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

**CHE COS'E' IL MUTUO**

Il mutuo chirografario impresa è un finanziamento di breve, medio e lungo termine.

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali.

**I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI****Finanziamento a tasso variabile**

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento dell'indice di riferimento fissato nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate, determinato dalla variazione in aumento dell'indice di riferimento rilevata periodicamente.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

**Finanziamento con contributo in conto interessi e/o con garanzia pubblica e/o risorse finanziarie fornite in tutto o in parte da terzi.**

A prescindere dal tipo di tasso fisso/variabile, specifiche normative di legge, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, possono prevedere, qualora il finanziamento abbia pre-determinati scopi e l'Imprenditore pre-determinati requisiti, che un Ente pubblico o un Fondo pubblico od altri soggetti simili, concedano all'impresa, singolarmente o cumulativamente, i seguenti benefici:

- un contributo in conto interessi,

- una garanzia,

- una parte o tutte le risorse finanziarie ("provvista") necessarie per effettuare l'erogazione del finanziamento ad un dato tasso di interesse.

In tutti questi casi, oltre al rischio connesso al tipo di tasso fisso/variabile, qualora vengano meno lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte i benefici concessi, o doverli rendere in tutto o in parte all'Ente che li ha concessi. In questi casi, la normativa o i contratti possono prevedere un riesame delle condizioni e/o un chiusura anticipata del finanziamento.

**Finanziamento con covenant**

Il Finanziamento può prevedere l'inserimento di un covenant commerciale che consente di concordare con l'impresa un impegno preciso in termini di appoggio di lavoro, prevedendo la conferma dello spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione in base al rispetto degli impegni pattuiti e verificati annualmente in modo automatico dalla procedura.

In caso di peggioramento dello spread, lo stesso non dovrà comunque superare lo spread massimo applicato dall'istituto e riportato nel foglio informativo.

Ad esclusione dei clienti classificati nel comparto delle microimprese e dei consumatori, il finanziamento può essere assistito dai cosiddetti "covenant commerciali".

**Il Covenant commerciale non può essere applicato per alcune tipologie di finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Consorzio Fidi, finanziamenti assistiti da Sace, finanziamenti disciplinati da specifiche convenzioni qualora non espressamente previsto).**

**CARATTERISTICHE SPECIFICHE**

**MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA**

Il finanziamento è destinato a finanziare l'acquisto di beni e/o servizi, la realizzazione di programmi d'investimento, fornire il supporto finanziario per finalità connesse all'attività imprenditoriale o professionale.

**A chi è rivolto**

A tutte le imprese, siano esse imprese individuali o società, di qualsiasi dimensione e forma giuridica.

In caso di imprese individuali, il Mutuo finanzia solo gli scopi connessi all'attività di impresa, non quelli estranei all'attività medesima, per i quali si rimanda ai documenti relativi ai finanziamenti per i Consumatori.

IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE	nei limiti previsti da eventuali normative e/o regolamenti in caso di garanzie
DURATA	
MINIMA	6 mesi
MASSIMA	120 mesi
COMPRENSIVA DI UN EVENTUALE PERIODO DI PREAMMORTAMENTO NON SUPERIORE A	36 mesi

e comunque nei limiti previsti dalle eventuali normative e/o regolamenti.

**MUTUO CHIROGRAFARIO A IMPRESA PER RICAPITALIZZAZIONE**

Il mutuo chirografario impresa per ricapitalizzazione è un finanziamento di medio e lungo termine destinato ad affiancare il processo di capitalizzazione di una società, concedendo risorse finanziarie ulteriori, da parte della banca, in concomitanza con un aumento del capitale sociale sostenuto, di norma, dai Soci dell'impresa stessa.

Tale finanziamento è, di regola, pari od un multiplo dell'aumento di capitale sottoscritto e versato, anche parzialmente, secondo quanto previsto dal codice civile.

La Parte finanziata si impegna a restituire la somma mutuata alle scadenze concordate con la Banca mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi calcolati con riferimento ad un tasso variabile. In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto dalla Banca - se previsto in contratto - un compenso onnicomprensivo.

Il finanziamento è stipulato sotto forma di "scrittura privata per corrispondenza commerciale" e può essere assistito da garanzie reali (pegno) e/o personali rilasciate da parte dei soggetti finanziati, dei Soci o di terzi, ivi compresi enti o fondi pubblici e di emanazione pubblica, e/o da cessioni di crediti; può essere accompagnato anche da impegni di varia natura assunti dall'impresa finanziata.

**A chi è rivolto**

A tutte le imprese, costituite in forma di società, di qualsiasi dimensione e forma giuridica.

Sono escluse le imprese individuali in quanto non portatrici di capitale sociale.

IMPORTO FINANZIABILE	Minimo 100.000,00 Euro e massimo 1.500.000,00 Euro.
DURATA	Minima 6 mesi e massima 60 mesi

**MUTUO CHIROGRAFARIO FIN ENERGY**

E' un mutuo a medio o lungo termine destinato a finanziare investimenti diretti all'installazione Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative, ad eccezione degli impianti fotovoltaici, che, per potenza installata, hanno accesso alle Tariffe onnicomprensive/incentivanti.

Il mutuo chirografario è a tasso variabile e finanzia generalmente l'80% dei costi di investimento.

**A chi è rivolto**

Ad Imprese operative nei settori agricoltura, industria, servizi, commercio e turismo, di qualsiasi natura giuridica.

**Altri aspetti importanti**

**Garanzia Ismea** (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare): in riferimento ad imprese agricole tale Istituto può concedere, qualora vengano rispettate determinate condizioni e riconosciuti determinati requisiti, una Garanzia Diretta, riconosciuta come garanzia dello Stato italiano,

Il limite massimo garantibile per Soggetto è pari a euro 1.000.000 per micro e piccole imprese, euro 2.000.000 per medie imprese operanti nel settore Agroalimentare. Il rilascio della garanzia è disciplinato dal Decreto del Mi.P.A.F 22/3/2011 (GU n.210 del 9-9-2011) e dalle Istruzioni applicative Garanzia diretta (6- 4-2012) in circolare n. 2/2012 prot. 32981.

IMPORTO FINANZIABILE

Minimo 500.000,00 Euro e massimo 5.000.000,00 Euro.

DURATA

Minima 36 mesi e massima 144 mesi comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi.

**MUTUO CHIROGRAFARIO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LIFE4ENERGY**

Il Mutuo chirografario per l'Efficientamento Energetico LIFE4ENERGY è un finanziamento a medio e lungo termine di scopo, proposto per dare copertura finanziaria a investimenti in efficientamento energetico.

Premessa

In data 22/12/2016 la Banca Europea per gli Investimenti ha siglato un accordo con il Gruppo Bper, denominato Private Finance For Energy Efficiency (PF4EE) che prevede la costituzione di un portafoglio di finanziamenti fino ad euro 50 mln dedicato a piccole, medie e grandi imprese.

Si tratta di uno strumento finanziario con cui la Commissione Europea intende incentivare investimenti in progetti di efficientamento energetico agevolando l'accesso a fonti di finanziamento dedicate, attraverso:

- la sensibilizzazione delle istituzioni finanziarie europee sul tema dell'efficientamento energetico affinché contribuiscano in maniera determinante attraverso specifiche forme di finanziamento;
- l'aumento delle risorse a disposizione del sistema per favorire gli investimenti.

Il Mutuo chirografario per l'Efficientamento Energetico LIFE4ENERGY rientra tra gli strumenti operativi del progetto Private Finance For Energy Efficiency (PF4EE) e beneficia del supporto dell'Unione Europea nell'ambito del PROGRAMMA LIFE.

Tra i principali investimenti ammissibili sono previsti interventi relativi agli edifici (e.g. isolamento, finestre, riscaldamento/raffreddamento, illuminazione, etc.), alle strutture produttive, impianti di teleriscaldamento o teleraffreddamento, infrastrutture di illuminazione pubblica ed impianti di cogenerazione ad alta efficienza di calore ed energia elettrica.

**Il prodotto è collocabile fino al 21 Dicembre 2021, salvo chiusura preventiva per raggiungimento del limite del plafond di 50 mln.**

In particolare il Mutuo chirografario per l'Efficientamento Energetico LIFE4ENERGY si colloca nell'ambito dello strumento PF4EE, il quale si compone di:

1. **Contratto di garanzia:** contratto che prevede un meccanismo di mitigazione del rischio (risk sharing) offerto da BEI a copertura delle prime perdite che dovessero verificarsi su un portafoglio di finanziamenti di nuova erogazione (tipica struttura Tranché Cover) erogati con provvista Banca o BEI. La Banca dovrà costituire in un periodo massimo di 36 mesi (Periodo di Ramp-Up) un portafoglio di nuovi finanziamenti fino ad 50 mln (Ammontare Massimo del Portafoglio).
2. **Contratto di finanziamento:** contratto che prevede un finanziamento a lungo termine a condizioni vantaggiose da parte di BEI, a fronte di finanziamenti che la Banca a sua volta concederà ai beneficiari.
3. **Contratto di assistenza tecnica:** contratto che prevede un supporto tecnico da parte di una società specializzata, selezionata direttamente da BEI, Adelphi Consult GmbH, al fine di sensibilizzare ed indirizzare le imprese su tale opportunità di investimento, selezionare progetti, promuovere lo strumento con enti locali, formare il personale, sviluppare prodotti ad hoc, etc

Periodo di Ramp-Up: il portafoglio può prevedere l'inserimento di finanziamenti stipulati a partire dal 30.03.2017 fino al 21.12.2021.

Criteri di ammissibilità del Mutuo / Principali caratteristiche del Mutuo

"Mutuo per l'Efficientamento Energetico" significa un prestito che soddisfa, a titolo non esaustivo, i seguenti principali criteri:

- (a) scopo del finanziamento l'investimento in Efficientamento Energetico;
- (b) Provvista, Fondi Banca;
- (c) Il costo massimo ammissibile del Progetto d'investimento è pari a euro 10.000.000;
- (d) Forma tecnica : chirografario e i contratti devono essere stipulati per scrittura privata e muniti di data certa ai sensi di legge;
- (e) Durata: minima 3 anni massima 8 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento di massimo 24 mesi;
- (f) Finanziabilità: fino al 100% dei costi del Progetto. Importo massimo finanziabile 5.000.000 euro Finanziamenti da intendersi al netto IVA;
- (g) Importo del Finanziamento Minimo euro 40.001 e non superiore a
  - Euro 5.000.000 per singolo beneficiario se il Beneficiario Finale è una PMI o il finanziamento per l'Efficientamento Energetico finanzia il miglioramento del rendimento energetico di un edificio o di una parte di un edificio; o
  - In tutti gli altri casi (non PMI o altra destinazione diversa dal punto precedente) euro 1.125.000;
- (h) Rimborso in rate mensili/ trimestrali / semestrali a rata costante (metodo francese);
- (i) Garanzie: Garanzia BEI o altre garanzie a discrezione della Banca (non sarà possibile prevedere sul finanziamento garanzie di ultima istanza quali, a titolo di esempio, FCG, FEI, SACE, ISMEA).

**A chi è rivolto**

**Beneficiario Finale Ammissibile** significa un'impresa che:

- (a) non sia una "impresa in difficoltà" ai sensi dell'articolo 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 1.10.2004, p 2), come modificato, ripetuto, integrato e/o sostituito di volta in volta (cfr. specifico paragrafo);
- (b) non appartenga a settori esclusi (si veda elenco successivo)
- (c) abbia sede ed operi in Italia;
- (d) Non svolga attività che siano correlate alla clonazione umana, il patrimonio genetico di esseri umani, di embrioni umani, di cellule staminali umane, l'energia nucleare e/o le applicazioni militari;
- (e) Non svolga attività di intermediario finanziario (banche incluse, compagnie di assicurazione e garanti finanziari, società di leasing e di altre istituzioni finanziarie) o come holding finanziarie (la cui unica attività economica sia quella di mantenere e gestire il portafoglio di partecipazioni e/o investimenti in altre imprese);
- (f) il modello interno di Rating adottato dalla banca abbia attribuito una classe di rating da 1 a 7;
- (g) Alla data di sottoscrizione del finanziamento e nei cinque anni precedenti, non sia stata oggetto di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
  - (i) Stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato, sospensione dell'attività, oggetto di cause o situazioni analoghe derivanti da procedure analoghe disciplinate da leggi o regolamenti nazionali;
  - (ii) il legale rappresentante sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi alla sua condotta professionale che possa incidere sulla sua idoneità a concludere il contratto;
  - (iii) il legale rappresentante o il management sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode, corruzione, coinvolgimento in associazioni criminali, riciclaggio o altre attività illegali pregiudizievoli agli interessi finanziari dell'Unione Europea;
  - (iv) sia stata dichiarata colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni necessarie per ottenere supporto finanziario nell'ambito dell'Accordo PF4EE o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione europea; o
  - (v) appartenga a una qualsiasi giurisdizione classificata non-cooperativa dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dal Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni ai fini fiscali, creato da OCSE, per tempo vigenti;

resta inteso che i paragrafi (ii) e (iii) di cui sopra non si applicano nel caso in cui il beneficiario finale sia in grado di dimostrare di avere adottato misure adeguate nei confronti dei legali rappresentanti, o del management oggetto di tale sentenza o condanna;

- (h) un'impresa che rientra nella definizione di piccole e medie imprese (PMI) o middle capitalisation enterprise (enterprise mid cap) o una grande impresa secondo i regolamenti dell'Unione europea;
- (i) non sia inserito nella base centrale di dati sull'esclusione \*\* (Regolamento CE, Euratom); e (non risulti già debitore di Finanziamenti per l'Efficientamento Energetico Garantiti, il cui importo aggregato totale non superi EUR 5.000.000 se il Beneficiario Finale è una PMI o il Finanziamento per l'Efficientamento Energetico finanzia il miglioramento del rendimento energetico di un edificio o di una parte di un edificio; o in tutti gli altri casi, EUR 1.125.000;

**Settori Esclusi**

- (a) La produzione e distribuzione di armi e munizioni, equipaggiamenti o attrezzature militari o di polizia o infrastrutture che implicino limitazione dei diritti individuali e della libertà delle persone (ie carceri, centri di detenzione di qualsiasi forma) o in violazione dei diritti umani;
- (b) Attività di gioco d'azzardo e delle relative attrezzature;
- (c) Produzione e distribuzione di tabacco;
- (d) Le attività che comportano operazioni su animali vivi a fini sperimentali e scientifici conformemente con la " Convenzione del Consiglio Europeo per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";
- (e) Attività che danno luogo a impatti ambientali che non siano in gran parte attenuati e/o compensati;
- (f) Settori e attività a forte connotazione etica o che siano proibite dalla legge nazionale, (come la ricerca sulla clonazione umana, il patrimonio genetico di esseri umani, di embrioni umani, di cellule staminali umane, l'energia nucleare e/o le applicazioni militari);
- (g) Attività di puro sviluppo immobiliare;
- (h) Pura attività finanziarie (come la negoziazione di strumenti finanziari) o attività di intermediario finanziario (banche incluse, compagnie di assicurazione e garanti finanziari, società di leasing e di altre istituzioni finanziarie) o come Holding finanziarie (la cui unica attività economica sia quella di mantenere e gestire il portafoglio di partecipazioni e/o investimenti in altre imprese);
- (i) Holding;
- (l) Progetti con un contenuto politico o religioso o che siano proibiti da leggi nazionali.

**Altri aspetti importanti**

I Progetti d'investimento per poter essere ammissibili devono corrispondere a precisi criteri tecnici ed economici fissati dalla BEI.

Il contratto di finanziamento deve essere sottoscritto per scrittura privata autenticata e munito di data certa ai sensi di Legge.

La BEI garantisce i contratti stipulati nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento entro un cap predeterminato sul Portafoglio complessivamente erogato.

IMPORTO FINANZIABILE

Minimo 40.001,00 Euro e massimo 5.000.000,00 Euro se il Beneficiario Finale è una PMI o se è destinato a finanziare il miglioramento del rendimento energetico di un edificio o di una parte di esso. In tutti gli altri casi il massimo è 1.250.000,00 Euro.

DURATA

Minima 36 mesi e massima 96 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi.

**MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA DEL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (INNOVFIN SME GUARANTEE FACILITY)**

E' un mutuo a medio o lungo termine destinato a finanziare investimenti in asset materiali o immateriali, capitale circolante e/o acquisto di Imprese. Le imprese beneficiarie devono essere INNOVATIVE, ai sensi dei Criteri di Eligibilità relativi all'Innovazione e stabiliti nell'accordo con FEI.

Nel rispetto di determinate condizioni il mutuo è assistito dalla garanzia diretta prestata dal FEI a favore della banca. Si tratta di una garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta. La garanzia non costituisce aiuto di Stato, poiché si tratta di risorse dell'Unione Europea, quindi non rientra tra le agevolazioni da conteggiare nel calcolo del De Minimis.

Il "mutuo chirografario" ad imprese con garanzia FEI è a tasso variabile.

Il presente finanziamento beneficia della garanzia "InnovFin" rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti ("FEI"), con il supporto finanziario dell'Unione Europea nei termini definiti nell'ambito del programma Orizzonte 2020 e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) istituito nell'ambito del Piano d'Investimenti per l'Europa. Lo scopo dell'EFSI è quello di sostenere lo sviluppo economico agevolando la realizzazione di investimenti produttivi nell'Unione Europea ed assicurando un maggiore accesso alle fonti di finanziamento.

**A chi è rivolto**

**SME: micro, piccole e medie imprese:**

TIPO	(A) DIP.		(B) FATTURATO		(B) TOT. ATTIVO
Microimpresa	< 10	e	< 2 milioni	oppure	< 2 milioni
Piccola Impresa	< 50	e	< 10 milioni	oppure	< 10 milioni
Media Impresa	< 250	e	< 50 milioni	oppure	< 43 milioni

I due requisiti di cui alle lettere A) e B) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

Il calcolo del numero dei dipendenti di un'impresa è in linea con quello utilizzato dalla Commissione Europea (rif. Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione entrata in vigore in data 1/1/2005).

**Small Mid-cap:** Imprese, con un organico fino a 499 dipendenti (persone equivalenti a tempo pieno), diverse dalle precedenti.

Per Impresa s'intende qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolge un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono una attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente una attività economica.

I valori da considerare e verificare con la tabella sopra riportata, riguardano la somma degli indicatori (n. dipendenti, Fatturato, tot. Attivo) dell'impresa beneficiaria, in proporzione alle loro partecipazioni delle imprese ad essa associate (cioè che detengono quote di partecipazione dal 25% al 50%), ed al 100% delle imprese ad essa collegate (cioè che detengono quote di partecipazione > 50%).

Un'impresa perde lo stato di SME o Small Mid- cap nel caso in cui uno o più enti di diritto pubblico detengano oltre il 25% del suo capitale o dei suoi diritti al voto, eccetto. le seguenti categorie di investitori società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e business angels, università e centri di ricerca senza scopo di lucro, investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale, enti locali autonomi con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti, ne detengano fino al 50% del capitale e/o dei suoi diritti di voto, senza esercitare un'influenza dominante. Nel caso di imprese autonome, il numero di dipendenti è solo quello dell'impresa stessa

I Beneficiari devono avere sede ed operare in Italia.

**Criteri di Eligibilità relativi al Beneficiario**

\*condizioni che devono essere verificate alla data di sottoscrizione del Finanziamento

\*\*Per combattere le frodi e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione utilizza la banca dati centrale sull'esclusione (CED) di cui all'articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008,

(i) Il Beneficiario non deve sviluppare attività di Ricerca & Innovazione relative a :

- attività illegali o
- soggette a restrizioni o esclusioni (come di seguito definite);

(ii) Il Beneficiario non deve trovarsi in una situazione di esclusione\*:

- Stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato, sospensione dell'attività, oggetto di cause o situazioni analoghe derivanti da procedure analoghe;
- Negli ultimi 5 anni, il legale rappresentante è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi alla sua condotta professionale che possa incidere sulla sua idoneità a concludere il contratto;
- Negli ultimi 5 anni, il legale rappresentante o il management sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode, corruzione, coinvolgimento in associazioni criminali, riciclaggio o altre attività illegali pregiudizievoli agli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- È inserito nella base centrale di dati sull'esclusione \*\*(Regolamento CE, Euratom);

(iii) Il Beneficiario deve essere una società non quotata, fatta salva la possibilità di essere quotata su piattaforme di trading alternative , così come definito all'articolo 4(1)(15) della Direttiva 2004/39/EC, dove la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da una PMI o da una Small Mid-cap\*;

(iv) Il Beneficiario non deve essere una Impresa in Difficoltà\*;

(v) Il Beneficiario non deve essere focalizzata su uno o più Settori con restrizioni come di seguito descritti\*;

(vi) Il Beneficiario non deve essere una società immobiliare\*;

(vii) Il Beneficiario deve risiedere ed essere operativo in Italia\*;

(viii) Nel caso in cui lo scopo del finanziamento è un "business transfer" (per esempio trasferimento ramo d'azienda\*);

- Il finanziamento erogato dovrà essere combinato con nuovo capitale che rappresenti almeno il 50% del valore nominale del finanziamento Innovfin;
- Il beneficiario dovrà qualificarsi come PMI o Small Mid-cap dopo il trasferimento e dovrà:
  - Rispettare almeno 1 dei Criteri di Innovazione;
  - o Usare il finanziamento per l'acquisto di un'azienda che rispetti almeno uno dei Criteri di innovazione;

(ix) Il Beneficiario non deve essere un veicolo costituito per detenere diritti contrattuali o asset in relazione al finanziamento di progetti di produzione energetica;

(x) Il Beneficiario non deve avere un rating ufficiale pari o maggiore a 10;

(xi) Allo stesso Beneficiario non devono essere concessi dal Gruppo BANCA Finanziamenti garantiti da InnovFin per un importo complessivo superiore ad Euro 7,5 milioni.

**Criteria di Eligibilità relativi all'Innovazione**

\*condizioni che devono essere verificate alla data di sottoscrizione del Finanziamento

\*\*condizioni che devono essere verificate alla data di richiesta del Finanziamento da parte del Beneficiario I beneficiari dovranno soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

(a) il beneficiario è una PMI o una SMALL MID-CAP ed intende utilizzare il prestito InnovFin per investire nella produzione, sviluppo od implementazione di prodotti, processi e/o servizi o ) modalità di produzione o consegna o innovazioni organizzative o di processo compresi modelli di business che siano innovativi (come definiti nei paragrafi 15(y) e 15 (bb) delle Definizioni (Par. 1.3) delle Comunicazioni dalla Commissione C(2014) 3282 del 21 Maggio 2014 sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione) e dove c'è un rischio di insuccesso tecnologico, industriale o di business, come evidenziato da una valutazione di un esperto esterno\*, o

(b) il beneficiario è una "impresa in rapida crescita", che opera nel mercato da meno di 12 anni dall'inizio attività e con una crescita media annua dei dipendenti o del fatturato superiore al 20% all'anno, nel corso di un periodo di tre anni consecutivi, e con almeno dieci dipendenti all'inizio del periodo di osservazione\*, o

(c) il beneficiario opera nel mercato da meno di 7 anni dall'inizio attività e i suoi costi in Ricerca & Sviluppo rappresentano almeno il 5% dei suoi costi operativi in almeno 1 dei 3 anni precedenti alla richiesta di finanziamento o, nel caso di un'impresa (in particolare una start-up) senza alcuna storia finanziaria, ciò si evince dal suo ultimo bilancio\*, o

(d) il beneficiario è una PMI o una SMALL MID-CAP ed ha un significativo potenziale di innovazione o è un'azienda caratterizzata da intensa attività di Ricerca & Sviluppo e soddisfa almeno uno dei seguenti elementi:

(i) l'ultimo bilancio del beneficiario mostra spese in Ricerca & Sviluppo e/o innovazione per un ammontare almeno pari al 20% del Finanziamento InnovFin richiesto, a condizione che il business plan del beneficiario indichi un aumento delle spese in Ricerca & Sviluppo almeno uguali all'importo del Finanziamento InnovFin; \*;

(ii) il beneficiario intende spendere almeno l'80% del Finanziamento InnovFin in attività di Ricerca & Sviluppo (ciò si deve evincere dal business plan) e il rimanente deve essere utilizzato per coprire i costi necessari a effettuare tali attività\*;

(iii) il beneficiario ha ricevuto contributi, prestiti o garanzie da programmi europei per la Ricerca & Sviluppo (ad esempio Horizon 2020 o 7 ° Programma Quadro) e/o attraverso i loro strumenti di finanziamento (per esempio Joint Technology Initiatives, "Eurostars") o da programmi regionali o nazionali a supporto della ricerca e/o innovazione negli ultimi 36 mesi\*\*, a condizione che il Finanziamento InnovFin non sia utilizzato per coprire gli stessi costi;

(iv) il beneficiario ha vinto premi da parte delle istituzioni UE per la Ricerca & Sviluppo e/o innovazione negli ultimi 24 mesi\*\*;

(v) il beneficiario ha registrato almeno un brevetto negli ultimi 24 mesi\*\*, e lo scopo del Finanziamento InnovFin è quello di rendere possibile l'utilizzo di tale brevetto

(vi) il beneficiario è una PMI che ha ricevuto, negli ultimi 24 mesi\*\*, investimenti da un fondo di venture capital da un business angel (diventando parte di tale network) o tale fondo di venture capital o business angel è un'azionista del beneficiario;

(vii) il beneficiario intende compiere un investimento il cui impegno finanziario, sulla base del business plan preparato con l'ottica di lanciare un nuovo prodotto o espandersi geograficamente, è maggiore del 50% del suo fatturato medio nei 5 anni precedenti\*\*;

(viii) il beneficiario ha costi in Ricerca & Sviluppo che rappresentano almeno il 10% dei suoi costi operativi in almeno 1 dei 3 anni\*\* precedenti alla richiesta di Finanziamento InnovFin o in caso di un'impresa senza alcuna storia finanziaria, ciò si evince dal suo ultimo bilancio\*;

(ix) il beneficiario, nel caso si tratti di una Small Mid-cap, ha costi in Ricerca & Sviluppo che rappresentano:

- almeno il 15% dei suoi costi operativi in almeno 1 dei 3 anni\*\* precedenti alla richiesta di Finanziamento InnovFin; o
- almeno il 10% dei suoi costi operativi nei 3 anni\*\* precedenti alla richiesta di Finanziamento InnovFin.

(x) Il beneficiario negli ultimi 36 mesi ha sostenuto spese in Ricerca & Sviluppo qualificate dalle competenti autorità nazionali, regionali o istituzionali come parte di misure generali di supporto approvate dalla Commissione Europea e strutturate per incentivare le imprese ad investire in Ricerca & Sviluppo, purché

- tali autorità o istituzioni siano indipendenti dal beneficiario e dall'intermediario finanziario e
- il Finanziamento InnovFin copra una spesa incrementale come indicato nel business plan del beneficiario e
- il Finanziamento InnovFin non copra già gli stessi costi già supportati dalle misure sopra descritte;o

(xi) Negli ultimi 36 mesi il beneficiario è stato definito come un'impresa innovativa da un'istituzione od autorità comunitaria, nazionale o regionale, purché in ciascun caso:

- La definizione sia basata su criteri pubblicamente disponibili qualora tali criteri:
  - Non siano limitati al fine di favorire una particolare industria o settore (né lo favoriscano in altro modo);
  - Riflettano almeno uno dei Criteri di Innovazione, tranne quelli a cui si fa riferimento al punto (d) (iv), o riflettano la sostanza di almeno uno di tali criteri, ma non siano meno stringenti;
- Tale autorità o istituzione sia indipendente dal beneficiario e dall'intermediario finanziario;
- il Finanziamento InnovFin copra una spesa incrementale come indicato nel business plan del beneficiario.

*Relativamente al predetto punto a) vengono di seguito fornite le definizioni, di "innovazione dell'organizzazione" e di "innovazione di processo":*

Par.15 (y) "innovazione dell'organizzazione": la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali di un'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

Par. 15 (bb) "innovazione di processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le consuete modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

**Altri aspetti importanti**

Il Fondo di Garanzia è gestito direttamente dalla Commissione Europea senza alcun intervento discrezionale degli Stati Membri; la garanzia non rientra pertanto tra gli aiuti di Stato. L'operazione è soggetta a valutazione e approvazione da parte della Banca. L'intervento e la particolare natura della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia comportano una completa e migliore valutazione fiduciaria del Cliente.

**La garanzia del FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI**

E' una garanzia concessa direttamente ai soggetti finanziatori; è esplicita, incondizionata, irrevocabile, diretta ed a prima richiesta, con garanzia del FEI, pertanto rientra tra le tecniche di attenuazione del rischio di credito con ponderazione "ZERO".

IMPORTO FINANZIABILE

Minimo 25.000,00 Euro e massimo 7.500.000,00 Euro. L'importo non potrà superare il 100,00% (al netto IVA) del progetto di investimento.

DURATA

Minima 12 mesi e massima 120 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi.

**MUTUO CHIROGRAFARIO A IMPRESE- FIN SABATINI**

Il finanziamento "FIN SABATINI" è un mutuo a medio e lungo termine di scopo, proposto per il sostegno di programmi di investimento realizzati da imprese di micro, piccola e media dimensione, appartenenti a tutti i settori economici Ateco 2007 (tranne quelli di seguito espressamente esclusi), previsto da DM 27 novembre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico - emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e attuativo della norma del DL Fare - "Attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La conferma delle operatività per l'anno 2016 è avvenuto in base al Decreto Ministeriale MISE/MEF del 25 gennaio 2016 pubblicato in data 10 marzo 2016.

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore:

- dell'industria carboniera
- delle attività finanziarie e assicurative
- della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Per le aziende ammesse vi sarà la possibilità di usufruire di un contributo in conto interessi erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico, a riduzione del costo del finanziamento. I finanziamenti possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia in misura massima dell'80%.

**A chi è rivolto**

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro, piccola e media dimensione, appartenenti a tutti i settori economici Ateco 2007 (tranne quelli di seguito espressamente esclusi) come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06 maggio 2003.

I soggetti beneficiari devono trovarsi, alla data della richiesta di finanziamento, nelle seguenti condizioni:

- Avere sede operativa in Italia ed essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro Imprese
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali
- Non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
- Non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà -
- Possono inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, l'impresa estera dovrà altresì attestare l'avvenuta attivazione all'interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l'investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento. (Art. 3 DM 27 novembre 2013 - p.to 2.3 Circolare 24 dicembre 2014 n. 71299).

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore:

- dell'industria carboniera
- delle attività finanziarie e assicurative
- della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Non sono ammessi tra i Beneficiari studi professionali o liberi professionisti.

Ai fini dell'accesso al contributo le PMI devono presentare, utilizzando esclusivamente, pena invalidità, i moduli previsti dal MISE e messi a disposizione dal 05/05/2016 sul Sito Intranet del Ministero [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), la seguente documentazione:

- domanda di agevolazione sottoscritta dal legale rappresentante e in bollo;
- copia documento identità + c.f. del legale rappresentante;
- dichiarazione antimafia (eventuale)
- mod.dei parametri dimensionali (eventuale);
- procura (eventuale, se la firma digitale viene apposta da soggetto diverso dal legale rappresentante).

La compilazione deve essere fatta in formato elettronico e firmata digitalmente ed inviata all'indirizzo PEC della Banca.

IMPORTO FINANZIABILE

Minimo 20.000,00 Euro e massimo 2.000.000,00 Euro

DURATA

Le durate previste possono essere di 24,36,48 e 60 mesi, comprensive di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 12 mesi.

**MUTUO CHIROGRAFARIO A IMPRESE– FIN SABATINI CON GARANZIA FEI (FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI)**

Il finanziamento "FIN SABATINI" con garanzia FEI è un mutuo a medio e lungo termine di scopo, proposto per il sostegno di programmi di investimento realizzati da imprese dotate di specifici requisiti e previsto da DM 27 novembre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico - emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e attuativo della norma del DL Fare - "Attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore:

- dell'industria carboniera
- delle attività finanziarie e assicurative
- della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Per le aziende ammesse vi sarà la possibilità di usufruire di un contributo in conto interessi erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico, a riduzione del costo del finanziamento.

Il finanziamento FIN SABATINI con garanzia FEI deve soddisfare ulteriori requisiti oltre a quelli sopra indicati, necessari per accedere alla garanzia diretta prestata dal FEI a favore della Banca. Tali requisiti sono indicati successivamente.

La garanzia prestata dal FEI a favore della Banca è una garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta; inoltre, non costituisce aiuto di Stato poiché si tratta di risorse dell'Unione Europea, quindi non rientra tra le agevolazioni da conteggiare nel calcolo De Minimis.

La garanzia è rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti ("FEI"), con il supporto finanziario dell'Unione Europea nei termini definiti nell'ambito del programma Orizzonte 2020 e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) istituito nell'ambito del Piano d'Investimenti per l'Europa. Lo scopo dell'EFSI è quello di sostenere lo sviluppo economico agevolando la realizzazione di investimenti produttivi nell'Unione Europea ed assicurando un maggiore accesso alle fonti di finanziamento.

**A chi è rivolto**

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro, piccola e media dimensione, appartenenti a tutti i settori economici Ateco 2007 (tranne quelli di seguito espressamente esclusi) come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06 maggio 2003.

I soggetti beneficiari devono trovarsi, alla data della richiesta di finanziamento, nelle seguenti condizioni:

- Avere sede operativa in Italia ed essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro Imprese
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali
- Non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
- Non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà -
- Possono inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, l'impresa estera dovrà altresì attestare l'avvenuta attivazione all'interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l'investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento. (Art. 3 DM 27 novembre 2013 - p.to 2.3 Circolare 24 dicembre 2014 n. 71299).

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore:

- dell'industria carboniera
- delle attività finanziarie e assicurative
- della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Non sono ammessi tra i Beneficiari studi professionali o liberi professionisti.

Ulteriori requisiti da rispettare (necessari per accedere alla garanzia FEI)

**• CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELL'IMPRESA:**

PMI/SME: micro, piccole e medie imprese:

TIPO	(A) DIP.		(B) FATTURATO		(B) TOT. ATTIVO
Microimpresa	<10	e	< 2 mln	oppure	< 2 mln
Piccola Impresa	<50	e	<10 mln	oppure	< 10 mln
Media Impresa	<250	e	< 50 mln	oppure	< 43 mln

I due requisiti di cui alle lettere A) e B) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

Per Impresa s'intende qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolge un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono una attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente una attività economica.



## FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/93 ART. 116) - AGGIORNAMENTO 01/10/2020

I valori da considerare e verificare con la tabella sopra riportata, riguardano la somma degli indicatori (n. dipendenti, Fatturato, tot. Attivo) dell'impresa beneficiaria, in proporzione alle loro partecipazioni delle imprese ad essa associate (cioè che detengono quote di partecipazione dal 25% al 50%), ed al 100% delle imprese ad essa collegate (cioè che detengono quote di partecipazione > 50%) (Vedi paragrafo specifico)

Un'impresa perde lo statuto di PMI / SME nel caso in cui uno o più enti di diritto pubblico detengano oltre il 25% del suo capitale o dei suoi diritti al voto, eccetto gli enti pubblici elencati nella definizione di "imprese autonome" di seguito riportata, i quali possono detenere più del 25% ma non oltre il 50%.

I Beneficiari devono avere sede ed operare in Italia.

**• CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELL'IMPRESA:**

\*\* (i) Il Beneficiario non deve sviluppare attività di Ricerca & Innovazione relative a :

- attività illegali o soggette a restrizioni o esclusioni (come di seguito definite)

; (ii) Il Beneficiario non deve trovarsi in una situazione di esclusione:

- Stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato, sospensione dell'attività, oggetto di cause o situazioni analoghe derivanti da procedure analoghe;

- Negli ultimi 5 anni, il legale rappresentante è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi alla sua condotta professionale che possa incidere sulla sua idoneità a concludere il contratto;

- Negli ultimi 5 anni, il legale rappresentante o il management sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode, corruzione, coinvolgimento in associazioni criminali, riciclaggio o altre attività illegali pregiudizievoli agli interessi finanziari dell'Unione Europea;

- È inserito nella base centrale di dati sull'esclusione (Regolamento CE, Euratom); per combattere le frodi e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione utilizza la banca dati centrale sull'esclusione (CED) di cui all'articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008,

(iii) Il Beneficiario deve essere una società non quotata, fatta salva la possibilità di essere quotata su piattaforme di trading alternative, così come definito all'articolo 4(1)(15) della Direttiva 2004/39/EC, dove la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da una PMI / SME ;

(iv) Il Beneficiario non deve essere una Impresa in Difficoltà;

(v) Il Beneficiario non deve essere focalizzata su uno o più Settori con restrizioni come di seguito descritti;

(vi) Il Beneficiario non deve essere una società immobiliare;

(vii) Il Beneficiario deve risiedere ed essere operativo in Italia;

(viii) Nel caso in cui lo scopo del finanziamento è un "business transfer" (per esempio trasferimento ramo d'azienda\*);

a. Il finanziamento erogato dovrà essere combinato con nuovo capitale che rappresenti almeno il 50% del valore nominale del finanziamento;

b. Il beneficiario dovrà qualificarsi come PMI / SME dopo il trasferimento e dovrà: i. Rispettare almeno 1 dei Criteri di Innovazione;

ii. o Usare il finanziamento per l'acquisto di un'azienda che rispetti almeno uno dei Criteri di innovazione;

(ix) Il Beneficiario non deve essere un veicolo costituito per detenere diritti contrattuali o asset in relazione al finanziamento di progetti di produzione energetica;

(x) Il Beneficiario non deve avere un rating ufficiale pari o maggiore a 10;

(xi) Allo stesso Beneficiario non devono essere concessi dal Gruppo BANCA Finanziamenti garantiti da FEI per un importo complessivo superiore ad Euro 7,5 milioni.

**• CRITERI DI ELIGIBILITA' RELATIVI ALL'INNOVAZIONE :**

I beneficiari dovranno soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

(a) il beneficiario è una PMI / SME ed intende utilizzare il prestito per investire nella produzione, sviluppo od implementazione di (i) prodotti, processi e/o servizi o (ii) modalità di produzione o consegna o (iii) innovazioni organizzative o di processo compresi modelli di business che siano innovativi (come definiti nei paragrafi 15(y) e 15 (bb) delle Definizioni (Par. 1.3) delle Comunicazioni dalla Commissione C(2014) 3282 del 21 Maggio 2014 sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione) e dove c'è un rischio di insuccesso tecnologico, industriale o di business, come evidenziato da una valutazione di un esperto esterno, o

(b) il beneficiario è una "impresa in rapida crescita", che opera nel mercato da meno di 12 anni dall'inizio attività e con una crescita media annua dei dipendenti o del fatturato superiore al 20% all'anno, nel corso di un periodo di tre anni consecutivi, e con almeno dieci dipendenti all'inizio del periodo di osservazione\*, o

(c) il beneficiario opera nel mercato da meno di 7 anni dall'inizio attività e i suoi costi in Ricerca & Sviluppo rappresentano almeno il 5% dei suoi costi operativi in almeno 1 dei 3 anni precedenti alla richiesta di finanziamento o, nel caso di un'impresa (in particolare una start-up) senza alcuna storia finanziaria, ciò si evince dal suo ultimo bilancio, o

(d) il beneficiario è una PMI / SME ed ha un significativo potenziale di innovazione o è un'azienda caratterizzata da intensa attività di Ricerca & Sviluppo e soddisfa almeno uno dei seguenti elementi:

(i) l'ultimo bilancio del beneficiario mostra spese in Ricerca & Sviluppo e/o innovazione per un ammontare almeno pari al 20% del Finanziamento richiesto, a condizione che il business plan del beneficiario indichi un aumento delle spese in Ricerca & Sviluppo almeno uguali all'importo del Finanziamento;

(ii) il beneficiario intende spendere almeno l'80% del Finanziamento I in attività di Ricerca & Sviluppo (ciò si deve evincere dal business plan) e il rimanente deve essere utilizzato per coprire i costi necessari a effettuare tali attività;

(iii) il beneficiario ha ricevuto contributi, prestiti o garanzie da programmi europei per la Ricerca & Sviluppo (ad esempio Horizon 2020 o 7 ° Programma Quadro) e/o attraverso i loro strumenti di finanziamento (per esempio Joint Technology Initiatives, "Eurostars") o da programmi regionali o nazionali a supporto della ricerca e/o innovazione negli ultimi 36 mesi, a condizione che il Finanziamento non sia utilizzato per coprire gli stessi costi;

- (iv) il beneficiario ha vinto premi da parte delle istituzioni UE per la Ricerca & Sviluppo e/o innovazione negli ultimi 24 mesi;
- (v) il beneficiario ha registrato almeno un brevetto negli ultimi 24 mesi, e lo scopo del Finanziamento è quello di rendere possibile l'utilizzo di tale brevetto
- (vi) il beneficiario è una PMI / SME che ha ricevuto, negli ultimi 24 mesi, investimenti da un fondo di venture capital da un business angel (diventando parte di tale network) o tale fondo di venture capital o business angel è un'azionista del beneficiario;
- (vii) il beneficiario intende compiere un investimento il cui impegno finanziario, sulla base del business plan preparato con l'ottica di lanciare un nuovo prodotto o espandersi geograficamente, è maggiore del 50% del suo fatturato medio nei 5 anni precedenti;
- (viii) il beneficiario ha costi in Ricerca & Sviluppo che rappresentano almeno il 10% dei suoi costi operativi in almeno 1 dei 3 anni precedenti alla richiesta di Finanziamento o in caso di un'impresa senza alcuna storia finanziaria, ciò si evince dal suo ultimo bilancio;
- (ix) Il beneficiario negli ultimi 36 mesi ha sostenuto spese in Ricerca & Sviluppo qualificate dalle competenti autorità nazionali, regionali o istituzionali come parte di misure generali di supporto approvate dalla Commissione Europea e strutturate per incentivare le imprese ad investire in Ricerca & Sviluppo, purché (i) tali autorità o istituzioni siano indipendenti dal beneficiario e dall'intermediario finanziario e (ii) il Finanziamento copra una spesa incrementale come indicato nel business plan del beneficiario e (iii) il Finanziamento non copra già gli stessi costi già supportati dalle misure sopra descritte; o
- (x) Negli ultimi 36 mesi il beneficiario è stato definito come un'impresa innovativa da un'istituzione od autorità comunitaria, nazionale o regionale, purché in ciascun caso:
- (A) La definizione sia basata su criteri pubblicamente disponibili qualora tali criteri: • Non siano limitati al fine di favorire una particolare industria o settore (né lo favoriscano in altro modo);
- Riflettano almeno uno dei Criteri di Innovazione, tranne quelli a cui si fa riferimento al punto (d) (iv), o riflettano la sostanza di almeno uno di tali criteri, ma non siano meno stringenti;
- (B) Tale autorità o istituzione sia indipendente dal beneficiario e dall'intermediario finanziario;
- (C) il Finanziamento copra una spesa incrementale come indicato nel business plan del beneficiario.

Relativamente al predetto punto a) vengono di seguito fornite le definizioni, di "innovazione dell'organizzazione" e di "innovazione di processo":

Par.15 (y) "innovazione dell'organizzazione": la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali di un'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

Par. 15 (bb) "innovazione di processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le consuete modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

Ai fini dell'accesso al contributo le PMI devono presentare, utilizzando esclusivamente, pena invalidità, i moduli previsti dal MiSE e messi a disposizione dal 05/05/2016 sul Sito Intranet del Ministero [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), la seguente documentazione:

- domanda di agevolazione sottoscritta dal legale rappresentante e in bollo;
- copia documento identità + c.f. del legale rappresentante;
- dichiarazione antimafia (eventuale) - mod.dei parametri dimensionali (eventuale);
- procura (eventuale, se la firma digitale viene apposta da soggetto diverso dal legale rappresentante).

La compilazione deve essere fatta in formato elettronico e firmata digitalmente ed inviata all'indirizzo PEC della Banca.

IMPORTO FINANZIABILE

Minimo 20.000,00 Euro e massimo 2.000.000,00 Euro

DURATA	Le durate previste possono essere di 24,36,48 e 60 mesi, comprensive di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 12 mesi.
--------	--

Cosa fare per attivarlo	Rivolgersi a qualsiasi filiale della Banca
-------------------------	--

A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	Presso tutte le filiali della Banca
---	-------------------------------------

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

**QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO**

<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):</b> 9,3100%	Esempio calcolato senza tener conto dell'adesione ad una delle polizze abbinabili al finanziamento.
<b>Tasso Annuo effettivo Globale (TAEG):</b> 10,1300%	Esempio calcolato anche tenendo conto dell'adesione ad una delle polizze facoltative accessorie al finanziamento collocate dal Finanziatore, presente nella sezione "Servizi accessori" del presente documento.

Gli indicatori sopra riportati sono stati calcolati secondo la seguente tabella:

IMPORTO FINANZIAMENTO	100.000,00 Euro
DURATA	120 mesi
PERIODICITA' DELLA RATA	MENSILE
TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO	RATA COSTANTE FRANCESE
TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO	8,500 %
ISTRUTTORIA	1.500,00 Euro
INCASSO RATA	2,75 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE CARTACEE	0,90 Euro
GESTIONE PRATICA	20,00 Euro annuali
POLIZZA FACOLTATIVA	3.114,39 Euro Premio stimato prendendo a riferimento la polizza assicurativa collocata dal Finanziatore.

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

**TASSI DISPONIBILI**

TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO	8,500 %
	Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread e comunque non inferiore al tasso minimo. Il tasso di interesse è calcolato sulla base dell'indice di riferimento vigente alla data di pubblicazione ed è suscettibile di variazione in funzione del valore al momento della stipula.
INDICE DI RIFERIMENTO	EURIBOR 3 MESI LET.360 MEDIA MESE ARR.TA 0,10 SUP.
VALORE INDICE DI RIFERIMENTO	- 0,400 %
SPREAD AMMORTAMENTO	+ 8,500 p.p.
TASSO MINIMO AMMORTAMENTO	8,500 %
TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO	8,500 %

Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread e comunque non inferiore al tasso minimo.  
Il tasso di interesse di preammortamento è calcolato sulla base dell'indice di riferimento alla data di pubblicazione ed è suscettibile di variazione in funzione del valore al momento della stipula.

INDICE DI RIFERIMENTO PREMMORTAMENTO	EURIBOR 3 MESI LET.360 MEDIA MESE ARR.TA 0,10 SUP.
VALORE INDICE DI RIFERIMENTO PREMMORTAMENTO	- 0,400 %
SPREAD PREMMORTAMENTO	+ 8,500 p.p.
TASSO MINIMO PREMMORTAMENTO	8,500 %
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL TASSO DI MORA	SCARTO SU TASSO SCADENZA RATA
MAGGIORAZIONE MORA	+ 3,000 p.p.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE****SPESE****SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

ISTRUTTORIA	1,500 % dell'importo del finanziamento minimo 500,00 Euro
CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (PREVENTIVA RISPETTO ALL'ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA)	Spesa applicata in misura non superiore a quanto previsto per le spese istruttoria.
CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (SUCCESSIVA ALL'ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA)	0,00 Euro
CONSEGNA DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PRIVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE; DI UN PREVENTIVO CONTENENTE LE CONDIZIONI ECONOMICHE BASATE SULLE INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE	0,00 Euro

**SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO**

GESTIONE PRATICA	20,00 Euro annuali
INCASSO RATA	2,75 Euro
INVIO COMUNICAZIONI	
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE CARTACEE	0,90 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ONLINE	0,00 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO QUIETANZA (IN FORMA CARTACEA)	0,75 Euro
INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO (IN FORMA CARTACEA)	5,00 Euro
SPESA A CARICO DELL'ACCOLLANTE NEL CASO DI ACCOLLO DEL MUTUO	300,00 Euro
CERTIFICAZIONE COMPETENZE	7,66 Euro
VARIAZIONI CONTRATTUALI DI QUALSIASI NATURA	1,500 % sul debito residuo, minimo 300,00 Euro
PER I CLIENTI CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI MICRO-IMPRESA, LE VARIAZIONI CONTRATTUALI AVVENGONO SENZA L'ADDEBITO DI SPESE	
RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA INIZIALE	50,00 Euro
RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA AVANZATA (A MINUTA CONTRATTUALE PREDISPOSTA)	50,00 Euro

COMPENSO ONNICOMPRESIVO PER ESTINZIONE ANTICIPATA, TOTALE O PARZIALE

2,000 % del capitale rimborsato anticipatamente oppure in misura fissa, nella misura massima di 51,64 Euro, esclusivamente nell'ambito di particolari convenzioni. Non sarà dovuta alcuna commissione qualora la parte finanziata sia rappresentata da una ditta individuale e il finanziamento sia finalizzato all'acquisto, costruzione, ristrutturazione di un immobile adibito allo svolgimento della propria attività economica.

## PIANO DI AMMORTAMENTO

TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO	Francese o altro piano di ammortamento da concordarsi con la banca in funzione di eventuali esigenze finanziarie del Cliente.
TIPOLOGIA DELLA RATA	Rata costante o o altra tipologia di rata da concordarsi con la banca in funzione di eventuali esigenze finanziarie del Cliente
PERIODICITA' DELLE RATE DI AMMORTAMENTO	Mensile, trimestrale , semestrale
PERIODICITA' DELLE RATE DI PREAMMORTAMENTO	Mensile, trimestrale , semestrale

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

CALCOLO INTERESSI AMMORTAMENTO	anno commerciale 360/360
CALCOLO INTERESSI PREAMMORTAMENTO	anno commerciale 360/360
CALCOLO INTERESSI DI MORA	anno civile 365/365 (366 se bisestile)
PERIODICITA' INVIO RENDICONTO	annuale
PERIODICITA' INVIO DOCUMENTO DI SINTESI	annuale

## CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per 100.000,00 Euro di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
8,5000	5	2.051,65	2.112,42	2.051,66
8,5000	10	1.239,86	1.330,13	1.239,86

(\*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di *cap* o *floor* al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione piu' ampia ipotizzabile (fino a un massimo del 2%).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bper.it/trasparenza](http://www.bper.it/trasparenza).

## SERVIZI ACCESSORI

Il Finanziatore mette a disposizione del cliente, nell'ambito della propria offerta di prodotti, la polizza assicurativa di Arca Vita S.p.A. e Arca Assicurazioni S.p.A.

### POLIZZA "ARCA VALORE IMPRESA CPI"

La polizza prevede il rimborso del debito residuo in caso di premorienza o di invalidità totale permanente da infortuni e malattia dell'assicurato, nonché il pagamento delle rate del finanziamento, nel caso di inabilità temporanea totale da infortuni e malattia, in base al piano originario del finanziamento stesso.

Un solo Assicurato : Legale rappresentante, socio, dirigente o altro collaboratore dipendente di rilievo dell'impresa nominativamente indicato nel contratto.

Il pagamento del premio è in unica soluzione alla sottoscrizione della polizza.

Si riporta nel seguito una tabella esemplificativa dei premi:

IMPORTO	DURATA (MESI)	PREMIO UNICO
10.000	24	82,65 Euro
15.000	24	113,98 Euro
20.000	60	317,37 Euro
25.000	60	391,71 Euro
30.000	60	466,05 Euro
35.000	60	540,39 Euro
50.000	60	763,42 Euro
100.000	24	646,54 Euro
100.000	36	928,20 Euro
100.000	60	1.506,84 Euro
100.000	120	3.114,39 Euro
150.000	120	4.661,59 Euro
170.000	24	1.085,12 Euro
170.000	60	2.547,63 Euro
170.000	120	5.280,46 Euro
250.000	96	6.125,30 Euro
250.000	120	7.755,98 Euro

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al finanziamento senza dover recedere dal finanziamento stesso.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, in relazione anche ai costi e alle coperture fornite, si rinvia ai relativi fascicoli informativi a disposizione della clientela sul sito [www.arccassicura.it](http://www.arccassicura.it) e presso le Dipendenze della Banca.

**Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte, pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o di sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.**

## GARANZIA ORGANISMI MUTUALISTICI

Confidi di garanzia creati per favorire l'accesso degli associati al credito bancario. Le commissioni, da riconoscere agli stessi da parte dei clienti, sono comunicate nella delibera di garanzia.

Ogni singolo Confidi può differenziare le proprie commissioni in base alla durata o alla forma tecnica, o per fasce di merito o quant'altro. Si rinvia, pertanto, ai fogli informativi predisposti da ciascun Confidi, che lo stesso è tenuto a consegnare su richiesta all'associato destinatario della garanzia.

## GARANZIA PUBBLICA

Concessa dal Fondo di Garanzia - legge 662/96 - per favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle P.M.I. (Piccole e Medie Imprese).

La garanzia diretta del Fondo è rilasciata nella misura del 60% dell'importo erogato, 80% in caso di Impresa a prevalente partecipazione femminile ed in caso di imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3 del Trattato CE. La commissione "una tantum" calcolata sull'importo garantito pari a :

	Restanti territori	Zone 87.3 c)	Zone 87.3 a) e contratti d'area o patti territoriali + imprese femminili	Imprese operanti nel settore del trasporto merci c/t Istat 60.25
Media imprese e Consorzi (finanziamenti)	1,00%	0,50%	0	0
Piccole Imprese (finanziamenti)	0,50%	0,25%	0	0
Microimprese	0,25%	0,125%	0	0

## SERVIZI ACCESSORI SPECIFICI MUTUO CHIROGRAFARIO FIN ENERGY

**POLIZZA ERECTION ALL RISK**

Al Cliente viene richiesta la sottoscrizione di una polizza assicurativa Erection All Risk, da vincolare a favore della Banca, che garantisca gli impianti dai rischi diretti e indiretti per un periodo almeno pari alla durata di realizzazione dell'impianto stesso. Il cliente è libero di acquistare tale copertura presso la Compagnia Assicurativa ritenuta più idonea. **La Banca non intermedia tale tipologia di polizza.**

Eventuali situazioni che vedano già attiva una copertura assicurativa con una Compagnia Assicurativa, potranno essere accettate, a condizione che la predetta copertura, su cui è comunque obbligatoria la costituzione di vincolo a favore della nostra Banca, sia di gradimento di quest'ultima.

**POLIZZA ALL RISK**

Al Cliente viene richiesta la sottoscrizione di una polizza assicurativa All Risk, da vincolare a favore della Banca, che garantisca gli impianti dai rischi diretti e indiretti per un periodo almeno pari alla durata di realizzazione dell'impianto stesso. Il cliente è libero di acquistare tale copertura presso la Compagnia Assicurativa ritenuta più idonea. **La Banca non intermedia tale tipologia di polizza.**

Eventuali situazioni che vedano già attiva una copertura assicurativa con una Compagnia Assicurativa, potranno essere accettate, a condizione che la predetta copertura, su cui è comunque obbligatoria la costituzione di vincolo a favore della Banca, sia di gradimento di quest'ultima.

Per completezza informativa si riportano di seguito le principali garanzie operanti per la polizza predetta:

- danni diretti all'impianto;
- guasti macchine e/o fenomeno elettrico;
- garanzia atti di terzi / furto;
- danni indiretti;
- responsabilità civile dell'impianto;
- copertura O&M (gestione e manutenzione dell'impianto durante la vita utile dell'impianto).

**GARANZIA ISMEA**

Concessa per favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle P.M.I. (Piccole e Medie Imprese) appartenenti al settore Agroalimentare. La garanzia diretta del Fondo è rilasciata nella misura massima del 70% dell'importo finanziato, elevato all'80% nel caso i richiedenti siano giovani imprenditori agricoli.

Il costo della garanzia (non trattandosi di aiuto di Stato) dipende dalle risultanze emergenti dall'applicazione all'impresa richiedente del sistema di rating elaborato da Moody's e ufficialmente adottato da Ismea. Tale costo viene notificato ufficialmente da ISMEA all'impresa richiedente e alla Banca in sede di comunicazione della proposta di garanzia. L'impresa richiedente deve espressamente sottoscrivere tale proposta, se intende attivare la garanzia diretta.

**SERVIZI ACCESSORI SPECIFICI MUTUO CHIROGRAFARIO A IMPRESE - FIN SABATINI**

**GARANZIA DIRETTA DEL FONDO GARANZIA LEGGE 662/96**

Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale e prevedono, qualora il finanziamento abbia pre-determinati scopi e l'Imprenditore pre-determinati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata considerata indispensabile dalla banca per la concessione del mutuo, l'impresa potrà esaminare con la banca stessa una eventuale diversa soluzione tecnica di finanziamento.

Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o un chiusura anticipata del finanziamento.

E' concessa dal Fondo di Garanzia - legge 662/96 - per favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle P.M.I. (Piccole e Medie Imprese). La garanzia diretta del Fondo è rilasciata nella misura del 70% oppure 80% in relazione alle diverse caratteristiche o finalità dell'impresa. La commissione "una tantum" calcolata sull'importo garantito e addebitata direttamente dalla Banca al momento dell'erogazione pari a :

	Restanti Territori (Nord)			Regioni del Mezzogiorno		
	Micro	Piccola	Media	Micro	Piccola	Media
Investimenti, liquidità.	0,25%	0,50%	1%	gratis	gratis	gratis
Imprese femminili, colpite da sisma, autotrasporto.	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis



**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

<b>REGIME FISCALE</b>	I contratti di finanziamento sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, ai fini dell'imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli documenti. Qualora venga esercitata l'opzione per il regime fiscale sostitutivo ex Dpr 601/73, l'imposta sostitutiva da addebitare è attualmente pari allo 0,25% sull'ammontare del finanziamento a medio o lungo termine.
-----------------------	--

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE SPECIFICHE MUTUO CHIROGRAFARIO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LIFE4ENERGY**

<b>ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE</b>	Dovrà essere presentata, inoltre, adeguata copertura assicurativa (Responsabilità Civile), presso un istituto assicurativo di gradimento della Banca, sulle opere, gli impianti ed i macchinari costituenti il "Progetto" (in questo caso senza necessità di vincolo alcuno a favore della Banca).
---	--

<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Non dovuta.
----------------------------	-------------

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE SPECIFICHE MUTUO CHIROGRAFARIO FIN ENERGY**

<b>VALUTAZIONE TECNICA SULL'IMPIANTO FORNITA DALLA SOCIETA' YARD VALTECH S.R.L.</b>	Il costo pari allo 0,20% dell'investimento, compreso tra un minimo di 4.500 euro ed un massimo di 8.500 euro, al netto di IVA, senza considerare il corrispettivo di 100 € di Fase I, è da corrispondere anticipatamente secondo la seguente tempistica: Fase I: il compenso sarà pari a € 100, salvo nei casi in cui venga richiesta una Desk Approfondita al costo di € 300; il maggiore prezzo di € 200 verrà sottratta dal compenso di Fase II qualora prevista ed espletata. Fase II: il compenso sarà pari, nel rispetto dei range previsti, al 75% del costo della Valutazione stabilito da Yard a seguito della fase I sulla base del dimensionamento, della tipologia dell'impianto e delle specifiche di analisi richieste; Fase III: il compenso sarà pari al 25% del costo stabilito.
---	--

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE SPECIFICHE MUTUO CHIROGRAFARIO - FIN SABATINI E FIN SABATINI CON GARANZIA FEI**

<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Non dovuta.
----------------------------	-------------

**TEMPI DI EROGAZIONE**

<b>DURATA DELL'ISTRUTTORIA</b>	<b>40 giorni</b> , compatibilmente con i tempi legati al tipo di investimento del cliente e la verifica della regolarità della documentazione richiesta per il perfezionamento della pratica di richiesta del finanziamento.
<b>DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO</b>	Contestualmente alla stipula, salvo che la messa a disposizione dell'importo di mutuo sia condizionata al verificarsi di eventi particolari. Nel caso di mutui finalizzati alla realizzazione di un programma di iniziativa immobiliare, la disponibilità dell'importo avviene a stato avanzamento lavori.
<b>DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO IN CASO DI FINANZIAMENTO SABATINI</b>	L'erogazione, di norma al riconoscimento da parte del MISE del contributo, avverrà in unica soluzione, contestualmente alla stipula, su conto corrente vincolato intestato all'impresa. La somma sarà resa disponibile sulla base della presentazione della documentazione di spesa.

**ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI****Estinzione anticipata**

La parte finanziata ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, versando alla Banca il capitale, gli interessi maturati dalla data dell'ultima rata corrisposta e la commissione onnicomprensiva così come definita al paragrafo "principali condizioni economiche".

**Tempi massimi di chiusura del rapporto**

30 giorni.

**Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **Via San Carlo 8/20, Modena**, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario ABF disponibile sul sito internet della Banca ( [www.bper.it](http://www.bper.it) ) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

**Milano** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

**Torino** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

**Bologna** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

**Roma** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

**Napoli** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350.

**Bari** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510.

**Palermo** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

**Conciliazione**

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

**Risoluzione e decadenza**

La Banca potrà dichiarare risolto il mutuo qualora (art. 1456 cod. civ. - clausola risolutiva espressa):

- l'impresa non provveda al pagamento a scadenza anche di un solo rateo degli interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento e tale inadempimento si protragga per oltre 180 giorni, nonchè nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 40 del D.Lgs. n. 385/93 (testo unico bancario);
- l'impresa subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico dell'impresa;
- l'impresa proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
- i beni, oggetto della garanzia, subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- le documentazioni prodotte e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;
- l'impresa non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del capitale sociale, l'eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali, emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di deposito, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni del socio di riferimento o della maggioranza, nonchè i fatti che possano comunque modificare l'attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica della mutuataria e dei garanti;
- l'impresa non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l'eventuale ratifica, convalida, rettifica del mutuo o di sue singole parti;
- l'impresa non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, da celebrarsi entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;
- sia accertato il mancato completamento del programma d'investimenti per i quali è concesso il mutuo, se esplicitamente previsto;
- l'impresa e/o i terzi garanti non adempia/no puntualmente anche ad uno solo degli obblighi posti a loro carico dal contratto e dal Capitolato;
- l'impresa non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi, in ogni caso, a carico dell'impresa stessa, anche se assolti dalla Banca.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell'impresa e nei confronti dei garanti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

Rimane ferma l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni del Codice Civile inerenti la decadenza dal beneficio del termine e la diminuzione della garanzia (articolo 1186 e articolo 2743 cod. civ.).

**Risoluzione e decadenza specifiche MUTUO IPOTECARIO FIN ENERGY**

Fermo restando, ove occorra, l'applicazione degli articoli 1186 (decadenza dal beneficio del termine) e/o 2743 cod. civ. (diminuzione della garanzia), la Banca potrà dichiarare risolto il mutuo a' sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) qualora:

- l'impresa non comunichi tempestivamente alla Banca l'eventuale utilizzo di materiali non conformi e/o diversi rispetto a quelli dichiarati dalla stessa su apposita documentazione precedentemente rilasciata alla Banca, o il mancato completamento dell'impianto Fotovoltaico e/o di qualsiasi altro vizio grave che possa ostacolarne il funzionamento e/o il riconoscimento della tariffa incentivante da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
- l'impresa non comunichi alla Banca la data di fine lavori, o in caso contrario, la variazione della data di fine lavori con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi precedenti la data di presunta fine indicata su apposita documentazione precedentemente rilasciata alla Banca;
- l'impresa non richieda l'incentivo al GSE;
- l'impresa non stipuli con il GSE la convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e consegnarla al consulente esterno della Banca sulla base delle indicazioni impartite dalla Banca stessa;
- l'impresa non ceda pro solvendo alla Banca tutti crediti, presenti e futuri vantati verso il GSE derivanti dalla Convenzione, mediante stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata dell'Atto di Cessione dei Crediti;
- l'impresa non notifichi al GSE congiuntamente alla Banca a sua cura e spesa, tramite piego raccomandato con ricevuta di ritorno, copia della "Atto di Cessione dei Crediti";
- l'impresa non provveda al pagamento a scadenza anche di un solo rateo degli interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento e tale inadempimento si protragga per oltre 180 giorni, nonchè nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 40 del D.Lgs. n. 385/93 (testo unico bancario);
- l'impresa subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico dell'impresa;
- l'impresa proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
- i beni, oggetto della garanzia, subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- le documentazioni prodotte e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;
- l'impresa non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del capitale sociale, l'eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali, emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di deposito, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni del socio di riferimento o della maggioranza, nonchè i fatti che possano comunque modificare l'attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica della mutuataria e dei garanti;
- l'impresa non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l'eventuale ratifica, convalida, rettifica del mutuo o di sue singole parti;
- l'impresa non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, da celebrarsi entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;
- sia accertato il mancato completamento del programma d'investimenti per i quali è concesso il mutuo, se esplicitamente previsto;
- l'impresa e/o i terzi garanti non adempia/no puntualmente anche ad uno solo degli obblighi posti a loro carico dal contratto e dal Capitolato;
- l'impresa non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi, in ogni caso, a carico dell'impresa stessa, anche se assolti dalla Banca.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell'impresa e nei confronti dei garanti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

**Risoluzione e decadenza specifiche MUTUO CHIROGRAFARIO - FIN SABATINI e MUTUO CHIROGRAFARIO - FIN SABATINI CON GARANZIA FEI**

Fermo restando, ove occorra, l'applicazione degli articoli 1186 (decadenza dal beneficio del termine) e/o 2743 cod. civ. (diminuzione della garanzia), la Banca potrà dichiarare risolto il mutuo a' sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) qualora:

- il MISE proceda alla revoca parziale o totale del contributo;
- l'impresa non provveda al pagamento a scadenza anche di un solo rateo degli interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento e tale inadempimento si protragga per oltre 180 giorni, nonchè nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 40 del D.Lgs. n. 385/93 (testo unico bancario);
- l'impresa subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico dell'impresa;
- l'impresa proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
- i beni, oggetto della garanzia, subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- le documentazioni prodotte e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;
- l'impresa non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del capitale sociale, l'eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali, emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di deposito, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni del socio di riferimento o della maggioranza, nonchè i fatti che possano comunque modificare l'attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica della mutuataria e dei garanti;
- l'impresa non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l'eventuale ratifica, convalida, rettifica del mutuo o di sue singole parti;
- l'impresa non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, da celebrarsi entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;
- sia accertato il mancato completamento del programma d'investimenti per i quali è concesso il mutuo, se esplicitamente previsto;
- l'impresa e/o i terzi garanti non adempia/no puntualmente anche ad uno solo degli obblighi posti a loro carico dal contratto;
- l'impresa non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi, in ogni caso, a carico dell'impresa stessa, anche se assolti dalla Banca.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell'impresa e nei confronti dei garanti.

Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

## LEGENDA

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
<b>Ammortamento</b>	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.
<b>Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata, totale o parziale</b>	È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all'intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali.
<b>Confidi</b>	Organismi mutualistici, creati per favorire l'accesso dei loro soci, generalmente appartenenti a categorie economiche omogenee al credito bancario, attraverso la concessione di norma di garanzia.
<b>Contributo in c/interessi</b>	Rappresenta l'abbattimento del tasso d'interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente pubblico o da un Organismo Mutualistico privato nell'ambito di una specifica convenzione sottoscritta con l'Istituto erogante il finanziamento. Il contributo può essere diretto: riconosciuto direttamente al beneficiario, o indiretto riconosciuto al beneficiario per il tramite della banca.
<b>Covenant commerciali</b>	I "covenant commerciali" sono clausole inserite nei contratti di finanziamento nelle quali sono descritti determinati specifici eventi al verificarsi dei quali la Banca ha facoltà di confermare lo spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione, naturalmente entro i limiti del TEG usura vigente. La verifica del rispetto delle clausole contrattuali avviene annualmente a cura della Banca ed in modo automatico dalla procedura.
<b>Franchigia</b>	E' il periodo, espresso in mesi dalla stipula, durante il quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazione del valore dell'indice di riferimento.
<b>Indice di riferimento</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
<b>Mutuo Chirografario</b>	La somma mutuata è garantita solo da un documento firmato, cioè, nel mutuo chirografario, l'obbligazione del debitore ( chirografo ) nasce da un obbligo originato solo ed esclusivamente dalla sua firma. Non ci sono altre forme di garanzie tipiche.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento americano o "tipo bullet"</b>	Il rimborso del capitale è in un'unica soluzione alla scadenza del debito.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Piano di ammortamento "italiano"</b>	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
<b>Provvista</b>	Risorse finanziarie messe a disposizione da un ente terzo secondo particolari modalità e per specifico scopo.
<b>Punti percentuali</b>	Il punto percentuale (p.p.) è l'unità di misura utilizzata in relazione a indici e tassi.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

<b>Rata</b>	Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata di ammortamento è composta da: una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato) e una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
<b>Rata costante</b>	La somma di quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
<b>Rata decrescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rimborso in un'unica soluzione</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
<b>Sollecito di pagamento</b>	Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.
<b>Spese di perizia</b>	Spese sostenute per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. È utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" della categoria di operazioni corrispondente, in vigore nel trimestre in cui il contratto di finanziamento è stato stipulato. Il "tasso soglia" è calcolato aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali).
<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
<b>Tasso variabile</b>	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
<b>Tasso minimo</b>	Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall'andamento dell'indice di riferimento applicato.

**Prodotto offerto fuori sede**

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica  
(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) e alla Tabella Tassi Effettivi Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) prevista dalla legge n. 108/1996.

Data \_\_\_\_\_

Firma per avvenuta ricezione

\_\_\_\_\_